

WAGENFELDER SPINNEREIEIEN GMBH

D-49414 Wagenfeld

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA PER L'ESPORTAZIONE

1. Condizioni applicabili

La fornitura sarà eseguita in base alle presenti condizioni di vendita e fornitura nonché le regole internazionali per l'interpretazione delle formule contrattuali in uso nel commercio — Intercotermis - della Camera di Commercio Internazionale salvo esplicita pattuizione diversa.

Le condizioni, in particolare le condizioni generali d'acquisto presentate dall'acquirente hanno validità per il venditore soltanto se confermate per iscritto da quest'ultimo.

Gli accordi eventualmente presi tra l'acquirente e l'agente del venditore richiedono per la loro validità la conferma scritta da parte del venditore.

Al presente contratto si applica il diritto tedesco escludendo esplicitamente l'accordo delle Nazioni Unite dell'11.04.1980 sui contratti d'acquisto Internazionali.

2. Luogo di adempimento, foro competente e arbitrato

Luogo di adempimento è la fabbrica del venditore.

Foro competente per le azioni giudiziarie è il tribunale territorialmente competente per la sede dell'Impresa del venditore.

Il venditore è anche autorizzato a sporgere querela nel tribunale territorialmente competente per la sede dell'acquirente.

In tutti i casi di controversia derivanti dal presente contratto nel quale non siano state adite le Autorità giudiziarie ordinarie, il venditore ha la facoltà di promuovere o un arbitrato, secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (I.C.C.) oppure un arbitrato della International Wool Textile Organisation (IWTO) secondo la Convenzione Internazionale relativa all'Arbitrato della Lana.

3. Ordinazione

Le offerte si intendono senza impegno. Le ordinazioni e i patti verbali diventeranno impegnativi soltanto se confermati per iscritto oppure se evasi attraverso la spedizione della merce e l'emissione della fattura.

4. Termini di consegna

Il termine di consegna confermato dal venditore si intende franco stabilimento. La modifica di un contratto concluso anche per quanto riguarda i termini per la disposizione e per la consegna è ammissibile solo con il consenso del venditore. Tutti gli accordi conclusi dovranno essere rispettati entro i termini convenuti. Consegne parziali sono consentite a meno che si sia esplicitamente pattuito diversamente. Il venditore ha il diritto di differire la consegna fino a quattro settimane a meno che siano stati presi degli accordi speciali. La proroga del termine di consegna, di cui sopra citata potrà essere fissata soltanto decorso il termine originario di consegna e ha inizio a partire dal giorno in cui la relativa comunicazione scritta dell'acquirente sia pervenuta al venditore. Prima della scadenza del termine di consegna prorogato è escluso qualsiasi diritto dell'acquirente derivante da una consegna ritardata.

5. Forza maggiore, ecc.

Forza maggiore, guerra, sciopero o misure prese dalle Autorità per qualunque motivo che ostacolassero una consegna nonché impedimenti aziendali, anche se verificatisi presso i fornitori precedenti, esonerano il venditore dall'obbligo di consegnare entro il termine pattuito. L'acquirente dovrà essere informato senza indugio del verificarsi dell'evento e dei suoi effetti prevedibili. Qualora la consegna non venisse effettuata entro due mesi dal termine di consegna confermato sia l'acquirente sia il venditore avranno il diritto di annullare quella parte del contratto che si riferisce alle merci interessate dall'impedimento.

6. Assicurazione

L'assicurazione viene coperta dal venditore almeno fino alla concorrenza dell'importo fatturato

- quando si tratti di forniture franco frontiera: fino alla frontiera;
- quando si tratti di forniture f.o.b.: fino alla messa a bordo;
- quando si tratti di forniture franco domicilio non sdoganato e senza spese di trasporto:
fino alla casa (fabbrica) dell'acquirente sito al luogo di destinazione;

d) quando si tratti di forniture c.i.f.: fino al porto di destinazione compreso il deposito per trenta giorni. La durata dell'assicurazione potrà essere prorogata tuttavia soltanto a carico dell'acquirente.

Quando si tratti di forniture dalla fabbrica la merce viaggia a spese e pericolo dell'acquirente. Le spedizioni verranno assicurate dal venditore a carico dell'acquirente sempre che l'acquirente non abbia pagato anticipatamente.

L'assicurazione viene stipulata sulle base delle condizioni Institute Cargo Clause C e copre il valore c.i.f. più il dieci per cento. Una ulteriore assicurazione potrà essere effettuata soltanto a richiesta e a carico dell'acquirente.

Nei casi di danno l'acquirente avrà il diritto di chiedere il risarcimento dello stesso da parte della compagnia di assicurazioni nella misura in cui lo stesso venditore verrà soddisfatto dalla compagnia di assicurazioni.

L'acquirente dovrà assumersi il rischio assicurativo non coperto da parte del venditore fino alla definitiva presa in consegna della merce con relativa dichiarazione di copertura assicurativa.

7. Trasporto

In caso di fornitura come previsto dal punto 6 c) e d):

Le spese di nolo e assicurazione marittima comprese nel prezzo di vendita si basano sui tassi validi nel giorno dell'emissione della conferma d'ordine. Qualora dovessero verificarsi prima dell'imbarco degli aumenti o delle riduzioni questi si intenderanno a carico o a favore dell'acquirente.

8. Tolleranza in caso di differenze di quantità

È ammissibile per il peso totale delle merci fornite una differenza totale fino a \pm cinque per cento riferendosi alla quantità contrattualmente stabilita. Nel caso si tratti di filati tinti il venditore ha la facoltà di consegnare per ogni colore il dieci per cento in più o in meno sempre chela differenza totale non superi il \pm cinque per cento.

9. Ritardo della spedizione

Qualora la spedizione venisse ritardata a causa della mancanza di istruzioni impartite dall'acquirente relativamente alla spedizione o ad altre questioni il venditore avrà il diritto di porre un ultimo termine di dieci giorni decorso il quale potrà emettere la fattura per la merce a nome dell'acquirente e chiedere il pagamento oppure recedere dal contratto e/o chiedere il risarcimento del danno. L'acquirente sosterrà in particolare i costi e i pericoli derivanti dal fatto che egli non abbia trasmesso tempestivamente le istruzioni che gli incombono e non abbia preveduto tempestivamente al disbrigo delle necessarie formalità come per esempio la richiesta di licenze d'importazione.

10. Contestazioni

Eventuali contestazioni dovranno essere trasmesse senza indugio e prima della lavorazione. Esse potranno essere prese in considerazione soltanto se comunicate per iscritto dall'acquirente al venditore al più tardi entro quindici giorni dal ricevimento della merce.

Di eventuali difetti occulti il venditore dovrà essere informato per iscritto senza indugio dopo la loro scoperta comunque al più tardi entro sei mesi dalla data della spedizione. In ogni caso la merce potrà essere rispedita soltanto previo esplicito consenso da parte del venditore.

Differenze di qualità, colore, appretto, ecc. che siano tecnicamente inevitabili o rientranti negli usi commerciali non potranno costituire la base per reclami.

I diritti di garanzia dell'acquirente verso il venditore cadono in prescrizione un anno dopo la data di consegna della merce.

Rimangono salvi i diritti di garanzia dei consumatori, così come il diritto all'indennizzo a seguito di rischio vitale, integrità fisica e salutare, basate su una violazione del dovere colposa del venditore oppure una violazione del dovere gravemente colposa o dolosa di un rappresentante del venditore, così come il diritto all'indennizzo per altri danni, basati su una violazione del dovere gravemente colposa del venditore oppure a causa di una violazione del dovere causata in modo doloso o gravemente colposo di un rappresentante del venditore.

11. Fatturazione e pagamento

Per la fatturazione e determinante il peso originario (netto kg filato base peso commerciale). Spese accessorie come per esempio quelle bancarie sorgenti all'atto della rimessa dell'importo della fattura nonché le spese relative alla presentazione dei documenti assicurativi sono a carico dell'acquirente. L'acquirente non è autorizzato ad operare la compensazione con eventuali costi, nè a trattenere dei pagamenti dovuti nei confronti dei crediti del venditore.

Qualora l'acquirente fosse in mora con il pagamento di un credito esigibile o sussistessero dei dubbi concernenti la solvibilità dell'acquirente il venditore si riserva il diritto di chiedere pagamenti anticipati e di revocare i termini di pagamento pattuiti.

Decorso inutilmente il termine di pagamento stabilito il venditore ha il diritto di chiedere il pagamento di interessi nella misura del sei per cento al di sopra del tasso di sconto della Banca Centrale d'Europa. Inoltre il venditore sarà in tale ipotesi esonerato dall'obbligo di effettuare ulteriori consegne derivanti da qualunque contratto ancora in essere. Il venditore potrà in tale ipotesi pretendere per tutte le forniture ancora da eseguire il pagamento anticipato prima della consegna della merce.

12. Riservato dominio

La proprietà della merce è trasferita all'acquirente soltanto quando questi abbia estinto tutte le sue obbligazioni derivanti dai reciproci rapporti di affari sempre che ciò sia ammissibile secondo il diritto dello stato nel cui territorio si trova la merce fornita.

Ove tale diritto non ammettesse il riservato dominio tuttavia consentisse al venditore di riservarsi altri diritti sugli oggetti forniti il venditore avrà la facoltà di esercitare tutti i diritti di tale genere.

L'acquirente è tenuto a prestare la sua assistenza nel compimento delle misure che il venditore intenda prendere al fine di tutelare la sua proprietà della merce fornita. Ove dei terzi intendessero costituire o fare valere dei diritti sulla merce oggetto del riservato dominio l'acquirente dovrà informarne senza indugio il venditore.

13. Informazioni e consulenza

Il venditore darà le informazioni circa le possibilità di lavorazione e applicazione dei prodotti da egli forniti, presterà la sua consulenza tecnica e fornirà altre indicazioni secondo la sua scienza, tuttavia senza impegno e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

14. Condizioni tecniche

L'umidità aggiuntiva ammissibile rispetto al peso a secco è quando si tratti di filati

- composto totalmente di cotone	8,50 %
- composto totalmente di lino	12,00 %
- composto totalmente di lana e di peli animali fini	18,25 %
- composto totalmente di lana sintetica	13,00 %
- composto totalmente di fibre di poliamide (p. es. Perlon, Nylon)	6,25 %
- composto totalmente di poliacrilico di fibre di cloruro di polivinilico di fibre polipropilene	2,00 %
- composto totalmente di poliestere	1,50 %

Nei filati misti l'umidità aggiuntiva viene calcolata sulla base dell'umidità aggiuntiva vigente per i filati non misti in proporzione alla quota che le singole fibre hanno nella miscela.

Sono ammissibili le seguenti variazioni di titolo:

quando si tratti di

- filati contenenti cotone, fili cardati e filati di lana cardata	± 5%
- di tutti gli altri filati	± 3%

Quando si tratti di filati ritorti la variazione di titolo viene calcolata sulla base dei semplici fili dai quali il filato ritorto è composto. Differenze riscontrate entro i limiti di questa ammissibilità non danno il diritto ad un indennizzo. Non verrà concesso alcun accredito per filatura troppo infino.

Quando la variazione di titolo tra il titolo oggetto del contratto e il titolo fornito fosse il doppio del ammissibile l'acquirente ha il diritto di respingere il filato. Il venditore ha tuttavia il diritto di sostituire la merce una volta, entro un termine adeguato.

Il superamento del limite di ammissibilità dovrà essere sempre provato prima della lavorazione.

Le disposizioni che precedono non si applicano sui filati di crepone, i filati moulinè, i filati con effetto voile ed altri filati speciali.

Tutte le differenze di peso, di tubetti e di titolo del filato verranno determinate attraverso la condizionatura e, più precisamente, per quanto riguarda i filati pettinati, i filati di lana cardata ed i filati cardati in base alle norme vigenti a tale riguardo, emanate dalla Wool Textile Organisation e per quanto riguarda gli altri filati in base al regolamento di collaudo vigente nello stato dell'acquirente.